

Codice A1706B

D.D. 4 giugno 2020, n. 351

**Emergenza epidemiologica COVID-19. Indicazioni procedurali per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio ex novo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in modalità formazione a distanza (FAD).**



**ATTO N. DD-A17 351**

**DEL 04/06/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura**

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica COVID-19. Indicazioni procedurali per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio ex novo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in modalità formazione a distanza (FAD).

Premesso che:

- con D.G.R. n. 44-645 del 24.11.2014, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012 e in applicazione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha approvato le disposizioni procedurali relative al sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- con D.D. n. 224 del 13.4.2015 del Settore Servizi alle Imprese della Direzione Agricoltura, come integrata dalla D.D. n. 568 del 17.9.2015 del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura, sono state approvate le modalità operative per lo svolgimento dei corsi e degli esami finalizzati al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- in base a tali disposizioni, il rilascio ex novo del suddetto certificato di abilitazione è subordinato ad un esame, preliminarmente al quale gli interessati hanno l'obbligo di frequentare uno specifico corso di formazione, strutturato in un modulo base di 20 ore comune a tutte le figure e un modulo specifico di 8 ore per consulenti e distributori, entrambi realizzabili anche in modalità di formazione a distanza (FAD);
- per entrambi i moduli, sono autorizzati all'erogazione della formazione Enti od Organizzazioni pubblici o privati in possesso di accreditamento rilasciato dalla Regione Piemonte (macrotipologia C – formazione continua per occupati) oltre che per la tipologia FAD, in caso di utilizzo di tale modalità formativa;

- il rinnovo del certificato di abilitazione, che ha validità di 5 anni è subordinato alla frequenza di corsi di formazione o seminari di valore equivalente a 12 crediti formativi;

Considerato che:

- con Delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarazione valida per sei mesi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a far data dall'adozione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, hanno introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, in particolare vietando, per la Regione Piemonte dal 24 febbraio 2020 fino al 4 maggio 2020, la realizzazione di tutte le attività didattiche e formative in presenza e limitando l'esercizio della maggior parte delle attività economiche e delle libertà di spostamento delle persone fisiche;
- gli articoli 1, comma 1, lettera q) e 11 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del DL 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, dispongono un'ulteriore sospensione fino al 14 giugno 2020 delle attività didattiche in presenza, ivi compresa la frequenza di corsi professionali da chiunque svolti;

Dato atto che:

- le misure emergenziali così adottate hanno di fatto impedito e tuttora impediscono la prosecuzione e l'avvio di tutte le attività formative obbligatorie ai fini del rilascio e del rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- nell'ambito del sistema della produzione agricola, che non è stato soggetto a limitazioni in conseguenza dell'emergenza, il possesso di tali abilitazioni riveste un ruolo fondamentale;
- al fine di consentire la prosecuzione delle attività nel settore agricolo, alcuni tra gli Enti autorizzati ad erogare la formazione obbligatoria in tale materia, hanno chiesto all'Amministrazione regionale di proseguire o avviare i relativi corsi in modalità di formazione a distanza (FAD), come risulta dalla documentazione agli atti degli Uffici;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera q), del D.P.C.M. 17 maggio 2020, che, nel disporre l'ulteriore sospensione delle attività didattiche e formative, ribadisce la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza per tutte le tipologie di attività considerate;

Considerato che, alla luce di quanto già evidenziato, risulta necessario ed urgente fornire agli Enti interessati le indicazioni procedurali, fino ad oggi non adottate, per la realizzazione in modalità FAD delle attività formative funzionali al rilascio delle suddette abilitazioni, secondo quanto disposto dall'Allegato 1 al presente provvedimento (Indicazioni per lo svolgimento in modalità FAD (formazione a distanza) dei corsi di formazione finalizzati al rilascio ex novo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) del quale lo stesso forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le suddette indicazioni procedurali:

- tengono conto, in particolare, di quanto disposto al riguardo dai provvedimenti regionali prima richiamati, a norma dei quali:
- le attività formative a distanza devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità;
- la durata delle ore di studio in FAD sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor,

oppure certificate dal sistema telematico di tutoring;

- non determinano variazioni rispetto a durata e contenuti dei corsi, così come individuati con i provvedimenti già assunti dalla Regione Piemonte;
- sono applicabili a tutti gli Enti autorizzati, ivi compresi quelli attualmente dotati di solo accreditamento semplice, in attesa del ripristino della possibilità di accreditamento “tipologia FAD”, in analogia con quanto disposto con D.D. n. 127 del 3.4.2020 della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro per tutte le altre attività formative di competenza regionale, ed in particolare in virtù di quanto previsto nel dispositivo dello stesso provvedimento, nel quale è determinata fino a nuove disposizioni la sospensione di tutti i procedimenti di accreditamento;
- sono applicabili sia ai corsi di formazione sospesi a seguito delle restrizioni introdotte con i provvedimenti nazionali già citati sia ai corsi di formazione da avviare;
- non sono applicabili, salvo nuove determinazioni, ai corsi di formazione finanziati dalla Regione Piemonte – Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura nell’ambito del FEASR;
- sono efficaci fino a nuova determinazione dell’Amministrazione regionale, anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), trattandosi di attività soggette, anche dopo l’autorizzazione nazionale al riavvio, ad eventuali ulteriori misure limitative su specifiche parti del territorio nazionale in relazione al rischio epidemiologico locale;
- sono applicabili alle sole attività formative funzionali al rilascio ex novo dei certificati di abilitazione. L’articolo 103, commi 2 e 4 octies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito infatti che i certificati in questione conservano la propria validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino al 30 ottobre 2020.

Dato infine atto che:

- lo svolgimento degli esami in presenza previsti per il conseguimento del certificato di abilitazione è anch’esso stato oggetto di limitazioni e restrizioni ed è oggi subordinato, tra l’altro, all’adozione di idonei protocolli di sicurezza;
- al fine di consentire l’acquisizione del certificato da parte di alcune categorie di interessati, in casi particolari, il Settore competente della Direzione Agricoltura e Cibo (Settore “Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo”) sta attualmente sperimentando modalità individuali a distanza anche per l’effettuazione degli stessi;
- tali modalità comportano un significativo apporto di tempo e di risorse umane e strumentali, per cui si ritiene opportuno rinviare in merito a quanto sarà stabilito dallo stesso Settore, al fine di consentire allo stesso di assumere ogni iniziativa organizzativa e di programmazione utile a permettere l’effettuazione degli esami agli aventi diritto anche a seguito della conclusione dei percorsi formativi realizzati con le modalità di cui al presente provvedimento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

Dato atto che lo stesso non determina oneri a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001; visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;

visto il D.Lgs. n. 33 / 2013 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

- di adottare le “Indicazioni per lo svolgimento in modalità FAD (formazione a distanza) dei corsi di formazione finalizzati al rilascio ex novo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” riportate nell’Allegato 1 al presente provvedimento del quale lo stesso forma parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le indicazioni procedurali contenute in Allegato avranno efficacia per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e in ogni caso fino a nuova determinazione dell’Amministrazione regionale.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 nonché sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”; ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013.

**LA DIRIGENTE**

(A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Elena Russo

Allegato

**INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) DEI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI AL RILASCIO EX NOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI, DISTRIBUTORI E CONSULENTI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**1. Riferimenti normativi**

- D.G.R. n. 44-645 del 24.11.2014
- D.D. n. 224 del 13.4.2015 del Settore Servizi alle Imprese della Direzione Agricoltura
- D.D. n. 568 del 17.9.2015 del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura

**2. Premessa**

Le indicazioni procedurali definite con il presente atto sono finalizzate a consentire la prosecuzione e la realizzazione delle attività formative obbligatorie ai fini del rilascio ex novo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sospese in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID -19.

Le disposizioni che seguono rappresentano un'integrazione alle procedure amministrative attualmente in vigore e non modificano in alcuna parte quanto già stabilito dall'Amministrazione regionale in merito a durata e contenuti dei suddetti corsi di formazione.

**2. Ambito di applicazione**

Le indicazioni procedurali fornite con il presente atto si applicano a tutti gli Enti autorizzati all'erogazione della formazione in materia in base ai provvedimenti già assunti da Regione Piemonte. In attesa del ripristino della possibilità di accreditamento "tipologia FAD", in analogia con quanto disposto con D.D. n. 127 del 3.4.2020 della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro per tutte le altre attività formative di competenza regionale, le indicazioni che seguono si applicano anche agli Enti attualmente dotati di accreditamento semplice. In conformità a quanto stabilito dalla Direzione competente, si invitano, tuttavia, gli Enti di formazione non in possesso di tale specifica tipologia che attiveranno la formazione a distanza di cui al presente documento, a richiederla, come estensione dell'accREDITAMENTO già in possesso, alla prima domanda di rinnovo dello stesso. Al fine di consentire agli Enti l'adozione, per tale ipotesi, delle opportune misure organizzative, i requisiti per l'accREDITAMENTO "tipologia FAD" attualmente individuati dalla Direzione competente sono allegati al presente atto.

Le disposizioni di cui al presente atto non sono applicabili, salvo nuove determinazioni, ai corsi di formazione finanziati dalla Regione Piemonte – Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura nell'ambito del FEASR.

Le indicazioni contenute nel presente atto si applicano sia ai corsi di formazione in fase di svolgimento alla data del 24 febbraio 2020 sia ai corsi di formazione da avviare successivamente a tale data.

**3. Caratteristiche dei corsi in modalità FAD (FORMAZIONE A DISTANZA)**

Le attività didattiche devono essere erogate in modalità **sincrona**, attraverso piattaforme che consentano ai partecipanti di interagire istantaneamente con il docente e/o gli altri partecipanti.

Tale modalità deve essere attuata per l'intera durata del percorso formativo (sia per il modulo "base" di 20 ore che deve essere frequentato da tutti gli interessati, sia per il modulo di 8 ore previsto per consulenti e distributori).

La piattaforma informatica utilizzata dall'Ente di formazione deve:

- α) garantire la frequenza a tutti i partecipanti;
- β) assicurare l'identificazione dei singoli partecipanti; in particolare è richiesto che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report.

- χ) consentire il calcolo delle ore rispettivamente frequentate;
- δ) garantire l'accesso dell'Amministrazione regionale in funzione di controllo.

#### **4. Presentazione ed autorizzazione del Programma Operativo**

Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione, il Programma operativo (Mod. PAT1) che ciascun Ente proponente deve presentare prima dell'avvio dei corsi utilizzando l'applicativo "Formazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale" su Sistemapiemonte, oltre a quanto già stabilito, deve, in particolare:

- specificare che i corsi di formazione che si intendono attivare saranno svolti in modalità FAD sincrona;
- descrivere puntualmente la piattaforma informatica che si intende utilizzare dando conto del possesso dei requisiti di cui al numero 3), indicando il relativo weblink e fornendo all'Amministrazione regionale le eventuali credenziali necessarie ai controlli.

Come d'ordinario, il Programma operativo così formulato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere trasmesso alla Regione Piemonte alla casella mail [pan.formazione@regione.piemonte.it](mailto:pan.formazione@regione.piemonte.it). Restano invariate tutte le altre disposizioni procedurali già adottate.

In particolare, il Settore competente (Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura), verificata la documentazione trasmessa, autorizza i corsi proposti, che potranno essere avviati dandone comunicazione al Settore "Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo" almeno 7 giorni lavorativi prima dell'avvio.

#### **5. Disposizioni particolari per i corsi di formazione in fase di svolgimento alla data del 24 febbraio 2020**

I corsi di formazione in fase di svolgimento alla data del 24 febbraio 2020 possono proseguire con le modalità dettate dal presente provvedimento indipendentemente dalle ore di lezione ancora da espletare a tale data.

A tale fine, l'Ente gestore, prima del riavvio dei corsi, comunica all'Amministrazione regionale (casella mail [pan.formazione@regione.piemonte.it](mailto:pan.formazione@regione.piemonte.it)):

- la consistenza delle ore di lezione ancora da svolgere per ciascun corso
- le nuove date previste per le lezioni
- la descrizione della piattaforma informatica che intende utilizzare dando conto del possesso dei requisiti di cui al numero 3) ed indicando il relativo weblink e fornendo all'Amministrazione regionale le eventuali credenziali necessarie ai controlli.

Il Settore competente (Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura), verificata la documentazione trasmessa, autorizza la prosecuzione dei corsi, che potranno essere riavviati dandone comunicazione al Settore "Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo" almeno 7 giorni lavorativi prima della ripresa.

#### **6. EFFICACIA**

Le indicazioni fornite con il presente provvedimento sono efficaci per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica e in ogni caso fino a nuova determinazione dell'Amministrazione regionale.

## REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO F.P. Tipologia FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) ATTUALMENTE INDIVIDUATI DALLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

In accreditamento la Tipologia dedicata alla Formazione a Distanza è la **t. FAD**.

Viene concessa, se richiesta dall'Organismo interessato (e per ogni singola sede), quando il valutatore verifica positivamente (presso la sede interessata) il possesso dei requisiti contenuti all'interno del Parametro 15 del M.O.S. Formazione Professionale.

Tutti i requisiti richiesti in accreditamento per la t. FAD (Formazione a distanza) sono enucleati all'interno del Parametro 15 del Manuale Operativo Sinottico per l'accREDITamento per la Formazione Professionale.

La Tipologia FAD è definita nel seguente modo :

**t. FAD** tipologia **formazione a distanza** (metodologia formativa che prevede incontri d'aula con il docente-tutor e attività di autoformazione con l'ausilio di materiali didattici progettati ad hoc e di tecnologie telematiche)

Il contenuto integrale del Parametro 15 dedicato alla FAD, che viene controllato annualmente dai valutatori, è il seguente (le evidenze sono applicabili sia all'Organismo che alla singola Sede):

### PARAMETRO 15

**Presenza di adeguata progettazione degli interventi di fad e dei materiali didattici per la fad**

Tipologie interessate: **FORMAZIONE A DISTANZA**

#### Descrizione del PARAMETRO.

L'organismo valuta la necessità di formazione a distanza e mette in atto tutte le attività necessarie per realizzarla.

RIF	Evidenze	PR.
S/O	15.1 Nelle attività di analisi dei fabbisogni formativi sono valutati: - il fabbisogno di formazione a distanza - <i>la disponibilità di competenze interne e esterne per la fad e il bisogno di eventuale consulenza integrativa</i>	
S/O	15.2 La formazione a distanza è gestita per mezzo di una procedura di progettazione e di erogazione integrata comprendente: l'assistenza tecnica per l'uso degli strumenti l'assistenza didattica: le attività per favorire l'apprendimento sui contenuti della formazione le attività per la soluzione dei problemi emersi le attività per l'interattività: tra tutor ed allievi e tra gli allievi fra di loro <i>l'integrazione fra le suddette attività</i>	

Attualmente in Piemonte contiamo : n. 351 sedi accreditate per la t. FAD (di cui n. 123 accreditate anche per la Macrotipologia A – Obbligo Formativo). Tali sedi appartengono a n. 194 Organismi (Operatori), di cui n. 30 accreditati anche per la Macrotipologia A – Obbligo Formativo.